



Consiglio del 5 aprile 2016

Punto 9 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 9.3

**Chiarimenti sull'applicazione degli art. 27 e 27-bis della legge 9 luglio, n. 185,
coordinata con il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105**

CIRCOLARE TECNICA 01/16

Milano, 24 febbraio 2016

OGGETTO: Chiarimenti sull'applicazione degli art. 27 e 27-bis della legge 9 luglio, n. 185, coordinata con il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Massimiliano PERONA	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG.	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	L.E.G.A.M. Studio Legale Internazionale	Fabio D'ANIELLO
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SCIUME' & ASSOCIATI	Luca SCIPIONI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI		
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFACOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIT AGRICOLE COMMERCIAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE		
CREDITECH	Enrico BUZZONI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Renaud Bertrand SIMONS		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Costantino SCOZZAFAVA Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Roberto PONDRELLI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Rony HAMAUI		
MPS Leasing & Factoring	Lodovico MAZZOLIN		
SACE FCT	DIREZIONE GENERALE		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

L'Associazione, con il contributo di un apposito gruppo di lavoro, ha analizzato e commentato il chiarimento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (Rif. Prot. DT 58988 del 22/07/2015), che introduce, per la prima volta e con assoluta novità, il riferimento esplicito all'attività di factoring, precisando che *“Nel caso di operazione di cessione del credito, sconti, forfaiting la comunicazione va fatta per l'intero importo ceduto a scarico dell'importo totale oggetto di autorizzazione, nulla osta o altro provvedimento. In particolare, per quanto riguarda le cessioni di credito derivanti da operazioni di factoring, si precisa che la comunicazione è a carico del “factor”, con sede legale od operativa in Italia”*.

L'Associazione ha riportato le proprie considerazioni in merito alle modalità applicative del chiarimento in questione nella nota tecnica allegata. Tale nota tecnica è stata inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne ha confermato il contenuto precisando quanto segue:

“premesso che le operazioni disciplinate dall'art. 27 della legge 185/90 riguardano espressamente transazioni bancarie, ovverosia qualsiasi trasferimento di fondi attraverso la mediazione di un Istituto bancario, avente sede legale ed od operativa in Italia, la nota tecnica interpreta correttamente la normativa, anche per quanto riguarda le modalità di inserimento della comunicazione nella procedura SIGMA-DT”.





Nota in merito alla circolare del MEF recante Chiarimenti sull'applicazione degli articoli 27 e 27-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185

La circolare del MEF 22 luglio 2015 - con riferimento alle operazioni disciplinate dall'art. 27 della Legge 185/1990 - è intervenuta a chiarire che: *"Nel caso di operazione di cessione di credito, sconti, forfaiting la comunicazione va fatta per l'intero importo ceduto a scarico dell'importo totale oggetto di autorizzazione, nulla osta o altro provvedimento. In particolare, per quanto riguarda le cessioni di credito derivanti da operazioni di factoring, si precisa che la comunicazione è a carico del "factor", con sede legale od operativa in Italia".*

In relazione all'assoluta novità del chiarimento per gli operatori del factoring, con la presente nota si fornisce l'interpretazione, maturata a livello di associazione di categoria, circa le modalità/termini per effettuare la segnalazione da parte degli operatori del settore, tenendo altresì conto delle funzionalità/struttura dei campi di informazione desumibili dal Manuale Utente dell'applicativo di supporto per le segnalazioni SIGMA DT¹.

Le operazioni rientranti nell'ambito dell'art. 27 della Legge 185 sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dei Ministeri degli Affari Esteri (MAE)/Difesa e tali informazioni sono inserite nel sistema "SIGMA DT" (Sistema Informatico Gestione Materiali Armamenti).

La piattaforma SIGMA DT consente agli Intermediari Finanziari di visualizzare i dati relativi alle operazioni autorizzate e di conseguenza di inserire e gestire le segnalazioni relative alle operazioni di factoring (a valere sulle predette autorizzazioni).

Va da sé che ai fini degli adempimenti di segnalazione da parte del Factor è necessario che il cliente dichiari al Factor gli estremi dell'autorizzazione unitamente ai dati/informazioni necessarie². In mancanza di tali informazioni è preclusa al Factor la possibilità di effettuare la segnalazione.

La segnalazione di cessione del credito - come indicato dalla Circolare del MEF - rappresenta una segnalazione "a scarico" dell'importo totale; il termine per effettuare la stessa è di 30 giorni di calendario dal compimento dell'operazione.

In ragione di quanto sopra si ritiene che la segnalazione debba:

- riguardare l'importo totale dei crediti ceduti e caricati nel sistema informativo dell'Intermediario segnalante;
- essere effettuata entro 30 gg dalla contabilizzazione della transazione finanziaria da intendersi coincidente con il carico dei crediti ceduti.

Dal punto di vista tecnico, si ritiene che la cessione del credito debba essere segnalata con "Tipo importo": "Altro" e "Modalità Esecuzione Transazione": "Operazione di cessione di credito, sconti, forfaiting".

¹ Cfr. Manuale Utente – Abstract release luglio 2015.

² Cfr. art 19 del Regolamento n. 19/2013.

